

N. R.G. 315-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice relatore
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 315 -1/2024 rg. PU da:

BARBARA LASAGNI [REDACTED] (C.F. LSG BBR 71E71 H223G) e **DANIELE GORLA**, [REDACTED] (C.F. GRL DNL 67M04 H501J), [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 4 Novembre 2024, **Barbara Lasagni e Daniele Gorla** hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III,

Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).

L'istanza è stata legittimamente proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *"oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75"*.

Nel caso di specie, come risulta dalla Relazione dell'OCC *"ricorrono entrambi i requisiti perché i debitori sono coniugi conviventi e perché i debiti traggono origine, in parte, dai contratti bancari accessi da entrambi, dapprima con Banca Reggiana – Credito Cooperativo con sede in Reggio Emilia (il cui credito veniva poi ceduto a BCC Gestione Crediti società finanziaria per la gestione dei crediti spa) di originari Euro 210.000,00 per la concessione di un mutuo fondiario nel 2007 (rep. 58890 a ministero Notaio R. Masi degli Uberti del 26.1.2007) finalizzato all'acquisto dell'abitazione ove viveva il nucleo (doc. 5) rivenduta nel 2017. In seguito con BPER Banca SPA nel 2012: detto mutuo fondiario (di cui si costituivano fidejussori solidali sia la Signora Lasagni Barbara che il Sig. Gorla Leonardo quale terzo datore di ipoteca) era stato invero finalizzato a fornire liquidità all'attività di gelateria avviata dal Sig. Gorla come meglio evidenziato nel prosieguo."* (cfr. pagg. 6 e 7 della Relazione).

Ricorrono dunque i presupposti per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare. Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCI, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla

domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare *"le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Collegio di professionisti delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Paola Gallegati, Avv. Lorenza Migliorini e Avv. Alessia Tarlazzi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).

precisato che è stato emesso il relativo decreto di trasferimento (cfr. pag. 7 della Relazione e doc. 6 della Relazione) e dovrebbe essere stata data esecuzione al piano riparto nell'esecuzione immobiliare.

Pertanto, sarà onere del Liquidatore valutare il subentro nella esecuzione immobiliare e qualora la stessa fosse conclusa, tenere conto delle somme incassate dal creditore procedente a deconto delle passività in sede di formazione dello Stato Passivo.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che la ricorrente è proprietaria dei seguenti veicoli:

- Autovettura [redacted] immatricolata nell'anno 2005, peraltro in comproprietà con la di lei madre [redacted] (r. doc. 18 al Ricorso)
- [redacted] targato [redacted] immatricolato nel 1998.

I debitori hanno inviato ai gestori le valutazioni dei due veicoli sopra indicati: quanto all'autovettura viene indicato un valore di Euro [redacted] in ragione del pessimo stato di conservazione; mentre il motoveicolo [redacted] (cfr. docc. 18 e 19 allegati al Ricorso).

I ricorrenti dichiarano di avere orari di lavoro non standard [redacted]

[redacted] Ciò implica l'impossibilità per gli stessi di recarsi presso i rispettivi luoghi di lavoro sfruttando i mezzi pubblici. Anche alla luce di ciò, gli odierni istanti chiedono di escludere dalla liquidazione i veicoli di proprietà della signora Lasagni. La richiesta può senz'altro trovare accoglimento sotto l'ombrello dell'impignorabilità dei beni quali strumenti indispensabili per l'attività lavorativa, perché i mezzi suddetti sono necessari per raggiungere il luogo di lavoro. Inoltre, il valore dei cespiti, tenuto conto della vetustà dei mezzi, appare proporzionato al loro utilizzo e l'esclusione dall'attivo non ingiustamente lesiva delle ragioni dei creditori.

Infine, si precisa che la Signora Lasagni Barbara utilizza in forza di contratto di comodato l' [redacted] per motivi di lavoro e per esigenze del nucleo ed in particolare della figlia. Le spese di mantenimento (a titolo esemplificativo: bollo, assicurazione e manutenzione) sono tuttavia a carico dei debitori. Il Liquidatore provvederà a verificare nel corso della procedura l'effettiva opportunità di tale contratto di comodato, specialmente alla luce delle spese di mantenimento ad esso riconducibili.

I debitori risultano titolari di un conto corrente [redacted] [redacted] cointestato ad entrambi, con un saldo attivo al momento del deposito del ricorso pari ad [redacted] (che si presume al 50% nella titolarità di ciascuno dei

pagina 6 di 13

Tuttavia, trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, e lo stesso può ritenersi applicabile a
l pignoramento esattoriale nei confronti del Sig. Gorla, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).

Con riferimento all'analoga ipotesi del fallimento, del resto, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *"in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo*

denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *“sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile”* (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. c art. 142, richiamato dall'art. 270, V comma così come modificato dal d.lgs. 136/2024) e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151 - il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura. Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni del quinto dello stipendio devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.

Quanto alla posizione della signora Lasagni, occorre fare un breve cenno alla quota ereditaria ad essa pervenuta in comproprietà con la madre S. ~~_____~~. In merito, agli atti emerge che la ricorrente e la madre, accettavano con beneficio di inventario l'eredità relitta del *de cuius*, deceduto senza lasciare testamento. Sarà onere del nominando Liquidatore esaminare compiutamente gli effetti di tale accettazione con beneficio di inventario da parte della odierna istante.

Il Liquidatore, inoltre, provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale e familiare dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori. A tal proposito, in particolare, si ritiene opportuno che il liquidatore valuti la congruità delle spese inerenti l'iscrizione scolastica della figlia dei debitori, monitorandone l'esborso durante il corso della procedura, anche, eventualmente, valutando l'effettiva necessità di frequentazione di un istituto scolastico privato piuttosto che la scuola pubblica.

Allo stato, questo Tribunale ritiene possibile lasciare nella disponibilità degli istanti l'importo dichiarato quale necessario a far fronte ai propri bisogni primari e familiari e che quindi venga lasciata ai signori Daniele Gorla e Barbara Lasagni un importo mensile in linea con quanto indicato quale necessario per il ~~...~~ mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *"la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura"*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione delle quote della pensione e dei redditi da lavoro, sia autonomo che a chiamata, devoluti al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Alessia Tarlazzi, che ha svolto le funzioni di OCC all'interno del Collegio ex art. 269 CCI, dotata della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *“crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”* (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (*“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”*), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti dell'Advisor, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

BARBARA LASAGNI [REDACTED] 1 (C.F. LSG BBR 71E71 H223G) e **DANIELE GORLA**, [REDACTED] (C.F. GRL DNL 67M04

H501J), e

nomina

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore l'Avv. **Alessia Tarlazzi**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notificchi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;

- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso dell'Advisor dei ricorrenti) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con esclusione dell'Autovettura Vw Passat [REDACTED] e del Motociclo Suzuki [REDACTED] nonché della somma giacente [REDACTED] cointestato ad entrambi, [REDACTED] che devono ritenersi esclusi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. d) CCI;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità dei ricorrenti **BARBARA LASAGNI** e **DANIELE GORLA** la somma mensile netta di euro [REDACTED] ciascuno per dodici mensilità, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al proprio sostentamento e della famiglia, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi agli OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 12 Novembre 2024

Il Giudice Rel.

Maurizio Atzori

Il Presidente

Michele Guernelli